

5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente la ricorrente, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Adler Modemärkte/UAMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Causa T-296/13)

(2013/C 226/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (Haibach, Germania) (Rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blufin SpA (Carpi, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 aprile 2013, procedimento R 386/2012-2 in quanto in contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che contiene gli elementi denominativi "MARINE BLEU" per prodotti e servizi della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 6 637 193

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Blufin SpA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "BLUMARINE" per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94

Ricorso proposto il 28 maggio 2013 — Nordex Holding/UAMI — Fontana Food (Taverna)

(Causa T-302/12)

(2013/C 226/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nordex Holding A/S (Dronninglund, Danimarca) (rappresentante: M. Kleis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 21 marzo 2013 nel procedimento R 2608/2011-1;
- annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 ottobre 2011, n. 4891 C, che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata;
- condannare alle spese l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Taverna» — Domanda di marchio comunitario n. 5 466 909